



COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE

PROVINCIA DI CHIETI

Via Calvario n. 9 - tel. 0871/897130 - fax 0871/897251 - C.F. 00235550696
www.comune.pennapedimonte.it - info@comune.pennapedimonte.ch.it - PEC:
comune.pennapedimonte@pec.it

ORDINANZA DEL SINDACO N. 8 DEL 28-05-2026

Registro gen. n. 8

OGGETTO: RIAPERTURA INTERA RETE SENTIERISTICA UFFICIALE SUL
COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

il territorio del Comune di Pennapedimonte è stato interessato da perturbazioni atmosferiche caratterizzate da precipitazioni persistenti e diffuse, che hanno determinato un significativo aumento del carico nivale e condizioni di potenziale instabilità del manto nevoso sui versanti di alta quota sovrastanti i sentieri escursionistici denominati G1 e G2;

VISTA

- l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 03.04.2026, adottata a tutela della pubblica incolumità, con la quale è stata disposta la chiusura totale e immediata dei sentieri escursionistici denominati G1 e G2;
- L'ordinanza Sindacale n. 5 con la quale si revocava parzialmente l'ordinanza n. 4, ovvero la riapertura del sentiero G1 e si manteneva la chiusura del sentiero G2;
- L'ordinanza Sindacale n. 7 con la quale si revocava l'ordinanza Sindacale n. 5, ovvero riapertura sentiero G2;

CONSIDERATO CHE:

- le condizioni meteorologiche avverse risultano cessate;
- il manto nevoso ha subito un progressivo assestamento;

RITENUTO

pertanto di procedere alla riapertura dell'intera rete sentieristica ufficiale presente sul territorio di Pennapedimonte;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della Protezione Civile;
- i bollettini nivometeorologici del servizio Meteomont;
- ogni altra normativa vigente in materia;

ORDINA

- **la riapertura dell'intera rete sentieristica ufficiale presente sul territorio di Pennapedimonte;**

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
- la diffusione alla cittadinanza tramite sito istituzionale e canali ufficiali;
- la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti enti per quanto di competenza:
 - Prefettura di Chieti – U.T.G.;
 - Stazione Carabinieri Forestali competente;
 - Ente Parco Nazionale della Majella;
 - C.N.S.A.S. – Servizio Regionale Abruzzo;
 - Comando Stazione Carabinieri;

AVVERTE che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
DI GIORGIO ROSALINA